



CENTRO DI STUDI PER L'EDUCAZIONE FISICA E L'ATTIVITA' SPORTIVA

ENTE MORALE - D.P.R. 2.2.1962 n. 107

## STATUTO SOCIALE

### Art. 1- Costituzione

In data 28 marzo 1958, in Firenze, è costituita un'Associazione avente la denominazione “ *CENTRO DI STUDI PER L'EDUCAZIONE FISICA E L'ATTIVITA' SPORTIVA* “ –

**CE.S.E.F.A.S.**

L'Associazione è stata eretta Ente Morale con DPR 2 febbraio 1962 n° 107

### Art. 2 - Ordinamento

L'Associazione è riconosciuta dal CONI in qualità di Associazione Benemerita ed è retta da norme statutarie e regolamentari, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizione di uguaglianza e pari opportunità, nonché in armonia con lo statuto del CONI, con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI stesso.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo l'Associazione gode di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI

L'Associazione aderisce in maniera incondizionata alle norme sportive antidoping del CONI

### Art. 3- Scopi

L'associazione ha lo scopo di approfondire, anche su base sperimentale, i valori scientifici, tecnici, morali e sociali connessi al campo dell'educazione fisica, delle scienze motorie e dell'attività sportiva per migliorarne lo stato e l'organizzazione nel nostro Paese.

L'associazione persegue le finalità suddette attraverso:

- l'istituzione di un centro di documentazione e ricerche
- l'organizzazione di congressi, convegni, conferenze e scambi culturali in ambito nazionale ed internazionale
- la programmazione di iniziative nell'ambito della formazione
- la consulenza nei confronti di organismi pubblici e privati

Le attività suddette, per il perseguimento delle finalità dell'associazione, possono essere realizzate anche in collaborazione con analoghe istituzioni culturali di altri Paesi, con l'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Firenze, le Università, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di promozione, le Forze Armate, le Regioni, gli Enti Locali territoriali ed altri di natura pubblica o privata.

L'associazione non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni particolare ideologia politica.

#### **Art. 4- Sede**

L'associazione ha sede in Firenze

#### **Art. 5 - Democrazia interna**

L'associazione è basata sulla democraticità della propria struttura e sull'elettività alle cariche sociali con le garanzie previste dalle leggi vigenti.

#### **Art. 6 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

#### **Art. 7 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Giudice Unico
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

#### **Art. 8 – Soci**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono i fini, previo accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo.

Gli associati si distinguono in:

- Soci fondatori
- Soci onorari
- Soci ordinari

Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'associazione e tali rimangono a vita.

Sono soci onorari coloro che sono nominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari benemerite nel campo dell'educazione fisica, delle scienze motorie e dell'attività sportiva

Sono soci ordinari coloro che sono ammessi come tali dal Consiglio direttivo, su presentazione di domanda.

E' sancito il divieto di tesseramento per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

## **Art. 9 – Diritti e doveri dei Soci**

I soci hanno diritto di:

- presentare la loro candidatura e concorrere alle cariche elettive sociali, se in possesso dei requisiti prescritti;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- frequentare la sede dell'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi di consulenza ed assistenza organizzati e predisposti dall'Associazione;
- partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione, nonché le deliberazioni emanate dagli organi sociali e le norme emanate dall'ordinamento sportivo;
- impegnare la propria capacità professionale per favorire il miglioramento e il potenziamento dell'Associazione;
- partecipare ai corsi formativi e di aggiornamento organizzati dall'Associazione o da essa promossi.

I soci hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza, e ,come tale, passibile di adeguate sanzioni.

## **Art. 10 – Cessazione di appartenenza all'Associazione**

I soci cessano di far parte dell'associazione :

- per dimissioni volontarie, da presentare almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno sociale;
- per il mancato pagamento delle quote sociali protrattosi per almeno un anno;
- per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita dei requisiti che ne hanno determinato il tesseramento;
- per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia dell'Associazione per gravi infrazioni all'ordinamento sociale.

## **Art. 11 - Assemblea**

L'assemblea è costituita da tutti i soci maggiorenni e regolarmente tesserati.

Non sono ammesse deleghe.

L'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Giudice Unico, il Collegio dei Probiviri, il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

- approva il bilancio consuntivo, che dovrà essere trasmesso al CONI nei termini dallo stesso stabiliti;
- delibera sugli altri argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l'anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Ogni quattro anni, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, l'assemblea ordinaria procede all'elezione delle cariche sociali indicate nel presente articolo.

L'Assemblea straordinaria va indetta a seguito di richiesta scritta e motivata da parte della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o della metà più uno dei soci aventi diritto a voto.

L'Assemblea straordinaria, in tutti i casi statutariamente previsti, deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dall'evento che vi ha dato origine.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera le modifiche allo Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- provvede alla integrazione degli Organi sociali elettivi, qualora siano venuti a mancare, per qualsivoglia motivo, singoli componenti degli stessi, o al rinnovo, in caso di decadenza anticipata.

## **Art. 12- Convocazione, partecipazione e votazioni**

L'assemblea è convocata, di norma, dal Presidente, previa indizione da parte del Consiglio direttivo, mediante avviso inviato a mezzo raccomandata a.r. agli aventi diritto a voto almeno 15 giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di celebrazione dell'assemblea ed allegato l'elenco degli aventi diritto a voto.

L'assemblea dei soci è sovrana ed ogni sua delibera deve essere applicata dagli organi preposti.

Sono esclusi dai lavori assembleari i soggetti che non siano in regola con il pagamento delle quote associative e quanti siano sottoposti a squalifiche o inibizioni in corso di esecuzione.

L'assemblea elegge per acclamazione e all'unanimità, tra i soci che non siano candidati alle cariche sociali, il Presidente, che la presiede, un Vice Presidente e 3 scrutatori

Funge da segretario il segretario del Consiglio Direttivo.

Le votazioni avvengono, su decisione del Presidente dell'assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o per voto segreto; su richiesta della maggioranza semplice dei presenti le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Per le elezioni alle cariche sociali è comunque obbligatorio il voto segreto.

Delle riunioni viene redatto un verbale a firma del presidente e del segretario dell'assemblea.

## **Art. 13 - Validità e modalità di deliberazione**

L'assemblea ordinaria e straordinaria, salvo i casi statutariamente previsti, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 70% dei soci aventi diritto a voto. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 50 % dei soci aventi diritto a voto.

L'assemblea delibera in prima ed in seconda convocazione a maggioranza dei voti, fatta salva l'ipotesi di scioglimento dell'associazione.

#### **Art. 14 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni.

Il Presidente viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea

Dopo il secondo mandato si procederà secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 15/2004

Nell'ipotesi prevista dall'art.16 comma 4 del decreto Legislativo n.15/2004, qualora il Presidente uscente non raggiunga in prima votazione il quorum del cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere.

#### **Art. 15 - Competenze**

Il Presidente

- ha la rappresentanza legale dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;
- convoca il Consiglio Direttivo;
- convoca l'Assemblea, salvo i casi statutariamente previsti;
- ha l'amministrazione ordinaria dell'associazione;
- predispose la relazione che correda il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- propone per la nomina i due Vice-Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
- propone per la nomina il segretario;
- esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto.

#### **Art. 16 - Il Presidente Onorario**

La carica di Presidente Onorario può essere conferita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per particolari e riconosciuti meriti in campo sociale e sportivo.

Il presidente Onorario può partecipare, esprimendo pareri consultivi, alle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, a convegni, comitati, stage, commissioni, studi, riunioni ed altro, per conto dell'Associazione, ove a ciò invitato dal Presidente.

#### **Art. 17 - Il Consiglio Direttivo**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da 7 membri, eletti dall'assemblea con votazione segreta.

I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo di cessazione dalla carica di membri del Consiglio direttivo in misura inferiore alla metà più uno, l'integrazione avviene chiamando a farne parte i primi dei non eletti, a condizione che abbiano riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto.

Ove tale ipotesi non sia realizzabile si provvederà nel corso della prima Assemblea utile.

Qualora questa sia stata di recente celebrata e risulti compromessa la funzionalità

dell'organo, verrà convocata e celebrata, entro 90 giorni dall'evento, l'Assemblea straordinaria per l'integrazione dell'Organo.

### **Art. 18 - Convocazione, validità delle riunioni e delle deliberazioni**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 4 volte all'anno, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia esplicita richiesta almeno un terzo dei componenti.

E' convocato con avviso scritto inviato a tutti i componenti, comprendente l'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della data prevista.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

### **Art. 19 - Competenze e decadenza**

Il Consiglio Direttivo:

- realizza i fini istituzionali sulla base delle direttive assembleari;
- ha il governo amministrativo e la gestione patrimoniale dell'associazione;
- delibera sull'ammissione degli associati;
- stabilisce l'entità delle quote sociali;
- delibera il bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci;
- approva il bilancio preventivo;
- indice l'assemblea;
- nomina la Commissione Verifica Poteri e la Commissione Scrutinio scegliendone i componenti tra i soci che non si siano candidati a cariche sociali;
- approva i regolamenti dell'associazione;
- propone all'assemblea dei soci la nomina di un Presidente Onorario;
- nomina il Segretario, su indicazione del Presidente;
- nomina, nel corso della prima riunione, i Vice presidenti, di cui uno Vicario, su proposta del Presidente;
- nomina la commissione di esperti;
- stabilisce i programmi delle attività attuate in relazione alle finalità dell'associazione;
- nomina i coordinatori e gli addetti alle attività programmate dall'Associazione;
- delibera in merito alle modalità di collaborazione con le istituzioni di cui all' art. 3;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente Statuto.

La decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo si verifica a seguito di:

- mancata approvazione del Bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea. In tale circostanza restano *in prorogatio* per l'ordinaria amministrazione sia il Presidente, sia il Consiglio Direttivo decaduti, sino alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea straordinaria, nei termini di cui all'art.17;

- dimissioni del Presidente. In tale ipotesi si procede con la disciplina di cui al precedente punto. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, subentrerà il Vice Presidente vicario;
- dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri. In tale ipotesi decade anche il Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea da convocarsi nei termini di cui all'art.17;
- dimissioni o eventuali vacanze non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri. In tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio ma non del Presidente, il quale resterà in carica e provvederà alla convocazione e alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui all'art. 17 per l'elezione dei soli Consiglieri;
- l'impedimento definitivo del Presidente, in detta ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo e l'ordinaria amministrazione compete al Vice Presidente vicario il quale dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria nei termini di cui all'art.17.

I Consiglieri che, senza valida giustificazione, sono assenti alle riunioni del Consiglio per 3 sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza del Presidente e Consiglio direttivo non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.

Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sociali sono da considerarsi irrevocabili.

### **Art. 20 - Il Giudice Unico**

L'Assemblea elegge un Giudice Unico ed un supplente. La durata del mandato è quadriennale, in coincidenza con il ciclo olimpico e può essere rinnovato per non più di due volte.

### **Art. 21 - Competenze**

Il Giudice Unico è organo di primo grado in ordine a tutte le infrazioni commesse dagli associati. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dall'instaurazione dello stesso ed i provvedimenti assunti, immediatamente esecutivi, devono essere comunicati per iscritto agli interessati ed al Consiglio direttivo.

Dovrà essere garantito il diritto di difesa; gli addebiti dovranno essere contestati per iscritto e dovrà essere previsto un termine per le controdeduzioni dell'incolpato, non inferiore a 15 giorni, a decorrere dal ricevimento della relativa comunicazione. L'incolpato può chiedere di essere ascoltato personalmente.

Agli interessati è concessa la facoltà di ricorrere in appello entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di primo grado.

### **Art. 22 - Il Collegio dei Proviviri**

L'Assemblea elegge un Collegio dei Proviviri composto da tre membri effettivi ed un supplente.

Nella prima riunione il Collegio elegge, nel proprio ambito, il Presidente. I Proviviri durano in carica 4 anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e possono essere confermati per non più di due volte.

### **Art. 23 - Competenze**

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di Giustizia di secondo grado ed è competente a decidere sugli appelli proposti avverso le decisioni emesse dal Giudice Unico.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza dell'intero Collegio.

Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dell'appello ed i provvedimenti assunti, immediatamente esecutivi, devono essere comunicati per iscritto agli interessati ed al Consiglio Direttivo.

Il ricorrente può chiedere di essere ascoltato personalmente.

In caso di cessazione dalla carica di un componente si dovrà procedere all'integrazione del Collegio nel corso della prima assemblea utile.

Qualora l'assemblea sia stata celebrata di recente e sia compromessa la funzionalità dell'Organo, dovrà essere convocata e celebrata un'Assemblea Straordinaria nei termini previsti dall'art. 17.

I membri degli Organi di Giustizia devono essere in possesso di idonea professionalità e possono essere eletti anche tra soggetti non tesserati.

### **Art. 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due componenti effettivi e due supplenti, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ed i membri del Collegio, effettivi e supplenti, vengono eletti dall'Assemblea.

Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili. Gli altri membri vengono eletti tra persone in possesso di adeguata professionalità. Tutti i componenti possono essere scelti tra soggetti non tesserati.

I membri del collegio devono essere obbligatoriamente invitati a tutte le riunioni degli organi deliberanti dell'Associazione.

È incompatibile l'appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti con qualsiasi altra carica associativa.

Il Collegio esercita il controllo contabile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale.

Si riunisce almeno ogni novanta giorni per accertare la consistenza di cassa.

E' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le ipotesi di sostituzione e decadenza dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme del Codice Civile.

### **Art. 25 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria**

I provvedimenti adottati dagli Organi sociali hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soci, i quali si impegnano a non adire altre autorità che non siano gli organi di giustizia per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra costoro e l'Associazione.

I soci si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale e definitivo le controversie che non rientrino nelle competenze degli Organi di giustizia sociali e connesse con l'attività associativa.

L'inosservanza della clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità della violazione

## **ART. 26 - Collegio Arbitrale**

Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente, scelto di comune accordo dalle parti e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Collegio dei Probiviri, che provvederà anche alla nomina dell'arbitro di parte, ove quest'ultima non vi abbia provveduto.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.

Il lodo deve essere emesso entro e non oltre sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale e, per l'esecuzione, deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la sede dell'Associazione, che provvederà mediante il Segretario Generale ad informare immediatamente le parti interessate.

## **Art. 27 - Il Segretario**

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di coordinare e dirigere le attività dell'Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Segretario, inoltre, offre la propria assistenza in veste di segretario alle Assemblee dei soci e a quelle del Consiglio Direttivo, redigendone i verbali.

## **Art. 28 - Requisiti**

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo di volontariato, non sono retribuite, ed hanno la durata di quattro anni in corrispondenza con il ciclo olimpico.

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la cittadinanza italiana, la maggiore età ed essere in regola con il tesseramento;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- non aver riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno, da parte dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non avere riportato sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi vietati che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività dell'Associazione. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Associazione, il CONI, le

Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate o contro gli altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

### **Art. 29 - Incompatibilità**

Tutte le cariche sociali sono incompatibili tra loro.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche sociali assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi nella situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

### **Art. 30 - Candidature**

Coloro che intendono essere eletti come membri degli Organi sociali devono presentare la propria candidatura per iscritto almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, depositandola presso la Segreteria, che provvederà a renderla pubblica, mediante affissione presso la sede sociale, almeno 7 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea stessa.

Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica associativa.

### **Art. 31 - La Commissione di esperti**

La commissione di esperti è composta da docenti, dirigenti e tecnici dell'area sportiva, delle università, rappresentanti di Enti pubblici o privati e personalità di riconosciuta competenza e capacità.

La commissione formula proposte e suggerimenti in merito alle attività dell'associazione e si rende disponibile per interventi specifici sulle attività culturali e scientifiche dell'associazione.

### **Art. 32 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni dell'Associazione;
- dalle quote sociali;
- dall'eventuale contributo CONI;
- dai proventi derivanti dalle attività sociali;
- da eventuali contributi, donazioni, sponsorizzazioni.

Le quote e/o i contributi associativi non possono essere trasferiti o rivalutati.

Non potranno essere distribuiti utili fra i soci, anche in modo indiretto.

### **Art. 33 – Modifiche statutarie**

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto.

Il Consiglio, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il Consiglio Direttivo può indire di propria iniziativa l'Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio, nell'indire l'Assemblea, sia su richiesta dei Soci che su propria iniziativa, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.

Per la valida costituzione dell'assemblea occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati, ed in seconda convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati.

Le modifiche, deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

### **Art. 34 – Scioglimento dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'assemblea che delibera lo scioglimento è disciplinata dalle disposizioni del codice civile.

L'eventuale patrimonio residuo dell'associazione verrà devoluto a comitati, associazioni o enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 35 - Entrata in vigore**

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione assembleare e, ai fini sportivi, a seguito dell'approvazione da parte del CONI.